

COMUNE DI CONCESIO**Provincia di Brescia***Collegio dei Revisori dei Conti***VERBALE N. 05 /2021****del 16/02/2021**

Oggetto: **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA DELIBERA DI GC N. 20 DEL 02/02/2021 AVENTE AD OGGETTO "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021 – 2023 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA."**

L'Organo di Revisione del Comune di Concesio, nelle persone della dott.ssa Alessandra Leali, della dott.ssa Patrizia Spagarino e del dott. Antonello Taddeo, nominato con Delibera Consiliare n. 50 del 29/11/2018

ESAMINATI

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2021 avente ad oggetto "*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica.*" corredata dai relativi pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti Responsabili di Servizio;
- i prospetti di calcolo della capacità assunzionale ai sensi del DL 34/2019 e del rispetto del limite della spesa del personale di cui al comma 557 della L. 296/2006 predisposti dai competenti Uffici

VISTI

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";

- l'art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

PRESO ATTO CHE

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

RICHIAMATI

- l'art.3, comma 5 del D.L.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L. 4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;

- il comma 5-sexies del suddetto D.L. 90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L. 4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L. 34/2019, come convertito nella L. 58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti*

approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- la delibera 93/2020/PAR della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia dalla quale si evince che dal 20 aprile scorso il sistema di assunzioni regolato dal turn-over del personale cessato è da intendersi definitivamente superato;

PRESO ATTO

- che con delibera di GC n. 11 del 28/01/2021, sulla scorta delle specifiche note predisposte dai Responsabili dei Settori, l’Ente ha rilevato che non risultano sussistere situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- che con deliberazione di GC n. 19 del 02/02/2021 è stato adottato il piano delle azioni positive 2021/2023 in materia di pari opportunità previsto dall’art. 48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;
- che con deliberazione di GC n. 62 del 17/04/2020 è stato approvato il piano delle performance di cui all’art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2020/2022 e che quello per il triennio 2021/2023 verrà approvato successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art. 169 co. 3-bis del Tuel;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, così come dato atto nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- che l'ente non ha istanze di certificazione ineccezione ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;
- che l'amministrazione non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

RILEVATO CHE

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

SPESA PERSONALE COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006 - TABELLA 1	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA ANNO 2021	SPESA ANNO 2022	SPESA ANNO 2023
COMPONENTI DA CONSIDERARE				
Spese per il personale a tempo indeterminato	1.138.023,82	1.187.967,55	1.230.467,55	1.230.467,55
Fondo accessorio del personale dipendente	254.975,00	434.780,29	302.100,00	302.100,00
Fondo destinato al pagamento delle retribuzioni di posizioni e risultato a	107.389,24	151.424,72	100.000,00	100.000,00
Fondo destinato al pagamento dello straordinario compreso elett. rimbo	10.312,00	25.706,32	10.312,00	10.312,00
Trattamento accessorio del Segretario comunale (retribuzione di posizio	36.876,19	40.732,45	40.732,45	40.732,45
Spese sostenute per borse lavoro collaborazioni coordinate continuative	1.666,67	3.500,00	4.500,00	4.500,00
Diritti di rogito erogati al Segretario comunale;	11.652,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese per assegni familiari, buoni pasto e spese per equo indennizzo	17.333,33	11.000,00	14.000,00	14.000,00
Contributi assistenziali e previdenziali (compreso INAIL) obbligatori a car	440.000,00	508.556,52	463.200,00	463.200,00
IRAP	119.156,33	148.151,51	137.450,00	137.450,00
TOTALE SPESA LORDA	2.137.384,64	2.531.819,36	2.322.762,00	2.322.762,00
COMPONENTI ESCLUSE				
Spese sostenute per le assunzioni IN QUOTA D'OBBLIGO cat. protette (L. 68/1999);	38.186,27	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali – retribuzioni fisse;	348.939,00	405.289,00	405.289,00	405.289,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali – retribuzioni accessorie;	3.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Rimborsi da altre Amministrazioni per dell'Ente comandato;	12.921,70	73.000,00	70.000,00	70.000,00
Spese per straordinario elettorale rimborsato da altre Amministrazioni;		15.400,00		
Diritti di rogito erogati al Segretario comunale;	11.652,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese per incentivi al personale: ICI;	15.600,00			
Spese per incentivi al personale: Funzioni tecniche;		56.000,00	56.000,00	56.000,00
REIMPUTAZIONI ESERCIZIO SUCCESSIVO		241.757,36		
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	430.799,03	876.346,36	616.189,00	616.189,00
TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	1.706.585,61	1.655.473,00	1.706.573,00	1.706.573,00

- il Comune di Concesio si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento al 31/12/2020 pari 15.736 abitanti;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 –

2019) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta al 20,03%, quindi al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella sottostante tabella

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato 2019	1.989.859,81
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2017	10.084.404,12
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2018	10.162.152,28
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2019	10.802.869,19
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	31.049.425,59
MEDIA ENTRATE CORRENTI	10.349.808,53
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2019	415.000,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	9.934.808,53
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	20,03
FASCIA DI INSERIMENTO DEL COMUNE DEL DM - ART. 4 TAB. 1	f)
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,00%

▪ secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Concesio ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (secondo quanto previsto dal DM art. 5 comma 1) di euro 294.091,70 come riportato nella sottostante tabella:

MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	2.682.398,30
(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)	
(B x D)	
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ANNO 2019 (E)	692.538,49
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE	16,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	1.838.073,13
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM	294.091,70

▪ per il 2021 sono previste assunzioni a tempo indeterminato di n. 9 risorse, secondo i profili individuati nella delibera oggetto di parere, per una spesa complessiva annua di euro 204.176,73 e quindi nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

▪ non sono previste assunzioni a tempo determinato;

▪ che nel bilancio di previsione 2021 trova copertura la spesa riferita alla dinamica occupazionale ed assunzionale prevista nell'anno stesso;

▪ nel 2021, come riportato nella delibera in esame, risultano inutilizzati resti della capacità assunzionale del quinquennio precedente pari a euro 151.131,47, ma il MEF con nota n. 12454 del 15/01/2021 ha evidenziato che la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni precedenti al 2021, prevista dall'art. 5 comma 2 del Decreto Attuativo, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del medesimo articolo, non può essere intesa come sommatoria delle due distinte tipologie di incremento della spesa per il personale;

▪ visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di settore competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs.

n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta e per quanto di propria competenza, lo scrivente Organo di Revisione:

- pur avendo riscontrato l'adeguatezza dei calcoli sopra illustrati rispetto alla normativa vigente, in particolare al DM 34/2019 ed ai vincoli di legge, e pur avendo riscontrato la sussistenza degli equilibri pluriennali 2021 – 2023 in sede di parere relativo al bilancio di previsione 2021 – 2023 dello scrivente Organo di Revisione, si riserva di esprimere il proprio parere in relazione alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021 – 2023 completo dell'asseverazione dell'equilibrio pluriennale una volta che sarà stato definitivamente stanziato il Fondo di garanzia debiti commerciali previsto dalla L. 145/2018;
- raccomanda di monitorare l'eventuale consolidarsi di interpretazioni inerenti le modalità di calcolo dei resti assunzionali del quinquennio precedente, sia in relazione alla rilevanza dell'esercizio 2020 sia in relazione all'effettiva possibilità di effettuare la sommatoria dei resti assunzionali determinati con le due diverse modalità di calcolo (tenuto conto del parere negativo già espresso dal Mef);
- evidenzia che, pur rispettando i vincoli di legge ed avendo a disposizione capacità assunzionale, il piano delle assunzioni non può prescindere dalla costante verifica della tenuta degli equilibri di bilancio pluriennali, avendo particolare cura all'andamento delle riscossioni ed all'adeguatezza del FCDE.

Concesio, 16/02/2021

L'Organo di Revisione

Presidente	dott. ssa ALESSANDRA LEALI	<i>f.to digitalmente</i>
Componente	dott. ANTONELLO TADDEO	<i>f.to digitalmente</i>
Componente	dott.ssa PATRIZIA SPAGARINO	<i>f.to digitalmente</i>

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 98d2788d4453adf9f23fa539af0f2f7f86dffffbb012739248a1d5ba95762ef1

Firme digitali presenti nel documento originale

ANTONELLO TADDEO
ALESSANDRA LEALI
PATRIZIA SPAGARINO


Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

N. Protocollo: 0006039/2021

Data Protocollo: 18/02/2021

Mittenti: LEALI ALESSANDRA

Oggetto: TRASMISSIONE VERBALE DEL COLLEGIO DI REVISIONE N. 05/2021 DEL 16/02/2021 -
PARERE IN MERITO ALLA DELIBERA DI GC N. 20 DEL 02/02/2021 AVENTE AD OGGETTO "PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021 – 2023 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE.
DOTAZIONE ORGANICA."



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI CONCESIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8f71e22d5e83d5f9_p7m&auth=1

ID: 8f71e22d5e83d5f9